

Area Previdenza e Servizi all'Utenza
Ufficio Studio Normativa



IPOST-1316534-02/09/2009

Ai Responsabili degli Uffici
dell'Area Previdenza e Servizi all'Utenza
Sede

Al Dirigente del Servizio
Gestione Previdenziale
Dott. Tullio Pirone
Sede

NOTA OPERATIVA N. 13

Oggetto: Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva superiore a 40 anni

Il rendimento pensionistico dei trattamenti liquidati da questo Istituto è dato dalla somma dell'aliquota inerente gli anni maturati dall'iscritto alla data del 31 dicembre 1992 con quella relativa al valore differenziale tra quella maturata alla cessazione e quella riferita alla medesima data del 31 dicembre 1992, nei limiti dell'aliquota massima raggiungibile in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva.

Gli anni in eccedenza, se presenti, non incidono nella percentuale di rendimento della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 503/1992.

Il calcolo, così come descritto, potrebbe essere sfavorevole per coloro che cessano dal servizio con un'anzianità contributiva superiore a 40 anni.

Per evitare tale possibilità, si ritiene opportuno effettuare un duplice calcolo di pensione con le modalità che di seguito si riportano:

- Un calcolo derivante dall'importo spettante all'interessato considerando nella "quota a" di pensione l'intera anzianità maturata al 31 dicembre 1992 e nella "quota b" l'anzianità contributiva a partire dal 1° gennaio 1993 limitata al raggiungimento di 40 anni di contribuzione.
- Un altro derivante dall'importo spettante all'interessato considerando nella "quota b" di pensione l'intera anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 e nella "quota a" solo gli anni necessari al raggiungimento di un'anzianità contributiva complessiva pari a 40 anni.

L'importo che verrà messo in pagamento è quello relativo alla pensione più favorevole risultante dal duplice calcolo.

Le pensioni in via di liquidazione, verranno pertanto definite secondo le istruzioni operative riportate nella presente nota.

Per le pensioni liquidate antecedentemente alla presente, si provvederà alle eventuali riliquidazioni previa richiesta degli interessati e nei limiti sanciti dagli articoli 203 e seguenti del D.P.R. 1092/73.

Il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.

IL DIRETTORE GENERALE
Capo Area *ad interim*
Previdenza e Servizi all'Utenza
(Dott.ssa Simonetta Quaglia)

